



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 23 aprile 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 23 aprile 2002, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 30

Reclamo del sig. Roberto MUZZI, calciatore, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed ammenda di €3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Udinese del 14/4/02 – C.U. n. 326 del 16/4/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Muzzi, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di €3.000,00 per il comportamento tenuto durante la gara Verona-Udinese del 14/4/2002 (“perché, al 24° del secondo tempo, dopo aver subito una scorrettezza di giuoco da un avversario, a giuoco già interrotto dall'Arbitro, afferrava l'avversario medesimo con forza per il colletto della maglia, scuotendolo più volte; mentre usciva dal terreno, a seguito dell'espulsione decretata, rincorreva l'avversario, anch'egli espulso, raggiungendolo nei pressi del tunnel di uscita dal campo con finalità aggressive, fortunatamente frustrate dal pronto intervento di alcuni dirigenti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale”), ha proposto reclamo la Soc. Udinese, chiedendo – in via principale - la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica e l'annullamento dell'ammenda; in via subordinata, la riduzione della sanzione ad una sola giornata di squalifica, ferma restando l'ammenda di €3.000,00; in via di ulteriore subordine, la riduzione della squalifica ad una giornata, con determinazione dell'ammenda da commisurarsi secondo giustizia.

La Società reclamante, per quanto attiene il contatto fra i due giocatori, afferma che si è trattato di un semplice stratonamento conseguente ad un diverbio fra gli stessi, privo di connotati violenti e conseguenze dannose. A tale proposito, il reclamante rileva come tale comportamento –

motivato unicamente dall'esigenza, allontanandosi dal campo, di scaricare la tensione – sia conseguenza diretta del fallo di giuoco “grave” subito ad opera del giocatore avversario, e vada quindi considerato come posto in essere in un unico contesto. Anche questo secondo episodio sarebbe stato privo di connotati violenti e di conseguenze dannose.

Alla luce di tali considerazioni, ad avviso del reclamante, la sanzione comminata appare quindi sproporzionata ed eccessiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti.

All'odierna riunione sono comparsi il calciatore assistito dal proprio difensore, i quali illustravano i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Infatti, da una attenta e complessiva lettura del rapporto dell'arbitro e di quello del Quarto Ufficiale, si deduce inequivocabilmente che il comportamento posto in essere dal Muzzi è stato minaccioso e violento, avendo afferrato “con forza” il colletto della maglia dell'avversario, “scuotendolo per due o tre volte”, e in un secondo momento - in prossimità dell'imboccatura dello spogliatoio - avendo rincorso lo stesso avversario con fare minaccioso (solo la prontezza di alcuni dirigenti evitava il contatto fra i due giocatori).

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Conseguentemente, la sanzione comminata risulta congrua.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo del calciatore Roberto Muzzi, tesserato per la Soc. Udinese; dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 APRILE 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani